



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019 N. 145

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019, N. 145**

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 11,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 518** ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: **“Tariffario per il mantenimento dei cani randagi nelle strutture pubbliche”**.

Votazione

O M I S S I S

Il Presidente riprende la seduta, prosegue l'esame della mozione n. 518 e comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Pergolesi, Bisonni, Micucci, Maggi, Malaigia, Talè, Marozzi, Giorgini, Leonardi, Urbinati.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa regionale approva, all'unanimità, la risoluzione nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che

- il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 10/97 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" recita: "La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione,

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019 N. 145

promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto uomo-animale";

- a lettera c bis), comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 10/97, dispone per i Comuni singoli o associati e le Comunità montane che devono provvedere "alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012, anche stipulando apposite convenzioni. A tal fine i Comuni devono indicare sul proprio sito istituzionale il nome della struttura ove sono detenuti i propri animali, l'ubicazione, gli orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione utile alla promozione delle adozioni";
- Il comma 4 bis, articolo 2 della l.r. 10/97 stabilisce "la Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell'età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali. Le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni";
- il comma 4 quater, articolo 2 della l.r. 10/97 prevede "la Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l'ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 'Norme per la promozione e la disciplina del volontariato', a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l'adozione dei cani detenuti nei canili; b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili";

Premesso inoltre che

- il comma 1 bis, articolo 3 della l.r. 10/97 definisce "il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente nei canili e nei rifugi per ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 ogni 1.000 abitanti. Eventuali deroghe rivolte esclusivamente alle strutture pubbliche dovranno essere debitamente motivate da parte delle competenti Zone territoriali dell'ASUR, sentite le associazioni animaliste iscritte all'albo regionale";
- il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/97 dispone per il Servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì: d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi; d bis) i necessari accertamenti sulle segnalazioni scritte e documentate effettuate dalle associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 e il rilascio alle stesse di ogni informazione e documento utile alla vigilanza e al controllo sul benessere animale anche in funzione della promozione delle adozioni";
- il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/97 sancisce che "le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente";

Considerato che

- il comma 1, articolo 16 della l.r. 10/97 stabilisce "la Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza nel rispetto della presente legge";



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019 N. 145

il comma 2, articolo 16 della l.r. 10/97 definisce "le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono determinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 20";

- l'articolo 21 della l.r. 10/97 dispone "gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge e al mantenimento dei cani nei canili pubblici;

Considerato inoltre che

- il comma 7, articolo 2 del regolamento regionale n. 2/2001 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10" inerente le norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo consente "per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere incentivi all'adozione o all'affidamento, consistenti in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o in altri tipi di servizi; tali incentivi non possono, comunque, consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante";
- il comma 10, articolo 2 del regolamento regionale n. 2/2001 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10" dispone "i canili e i rifugi devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e sottoposti alla vigilanza veterinaria esercitata dal Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, mediante sopralluoghi con cadenza almeno trimestrale, documentati da apposito verbale";
- il comma 15, articolo 2 del regolamento regionale n. 2/2001 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10" dispone altresì "i responsabili delle strutture che gestiscono in convenzione i rifugi devono redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al Servizio veterinario della AUSL competenti per territorio per documentare l'attività svolta. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane che gestiscono direttamente i rifugi devono redigere analoga relazione semestrale da trasmettere al servizio veterinario della AUSL e alla Provincia di competenza per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 19 della l.r. 10/1997";
- il comma 4, articolo 3 del regolamento regionale n. 2/2001 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10" prevede "Le associazioni iscritte all'albo devono redigere entro il mese di novembre di ogni anno apposita relazione attestante l'attività svolta, da inviare al Servizio veterinario regionale il quale, constatata da parte delle associazioni l'impossibilità al perseguimento delle loro finalità, può disporre la cancellazione dall'albo";

Ritenuto che i dati dettagliati per ogni singola struttura pubblica e privata relativi alle presenze ed al numero di adozioni degli animali sono pubblicati sul sito del Servizio competente in forma aggregata, risultando in questo modo di scarsa utilità per quei cittadini ed associazioni sensibili alla tutela degli animali da affezione;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E L'ASSESSORE COMPETENTE

1. a definire celermente lo specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l'adozione degli animali come previsto dalla legge regionale del 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
2. a pubblicare su apposita pagina dedicata del sito della Regione Marche il censimento di tutte le strutture pubbliche e private dettagliato, in formato aperto e per ciascuna struttura, con il dato degli animali ospitati, il

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2019 N. 145

tempo di permanenza ed il numero di adozioni, nonché la classificazione della motivazione di carico/scarico (ad esempio morte del proprietario, trasferimento in altre strutture della regione o fuori regione, ecc.);

3. a pubblicare sul suddetto censimento, dettagliato per ciascuna struttura, i sopralluoghi trimestrali effettuati dal Servizio veterinario dell'Asur competente per territorio, la relazione semestrale e quella annuale attestante l'attività svolta delle strutture come previsto dal regolamento regionale n. 2/2001 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10";
4. a prevedere un percorso di riconversione dei canili e gattili pubblici con attività di promozione sociale al servizio della comunità (esempio: corsi di comportamento, di cura, di toelettatura, agility dog, ecc.) all'interno dei canili o gattili stessi;
5. a promuovere maggiori incentivi all'adozione di cani e gatti anziani; tali incentivi non possono, comunque, consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni